

NEWS FEBBRAIO 2018

ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI: LA FIGURA DEL RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI

L'incarico di responsabile tecnico gestione rifiuti all'interno di un'azienda può essere ricoperto dal titolare dell'impresa stessa, da un dipendente oppure da un soggetto esterno. Il suo compito è quello di assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa e di vigilare sulla corretta applicazione della normativa di riferimento. La presenza di tale figura è una delle condizioni essenziali per essere regolarmente iscritti all'Albo Gestori Ambientali, in caso di sua assenza infatti, l'azienda rischia un procedimento disciplinare atto alla revoca dell'autorizzazione e alla sua cancellazione.

OT/24 INAIL

Il 28 febbraio 2017 scade il termine ultimo per la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art. 24 delle modalità di applicazione delle tariffe dei premi (d.m. 12/12/2000 e s.m.i.) dopo il primo biennio di attività. La riduzione viene applicata alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica.

Con la deliberazione del 28 Novembre 2017, il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha evidenziato le date e le modalità per l'abilitazione a responsabile tecnico rifiuti. In Toscana le verifiche avverranno il 21 marzo e il 12 Dicembre.

Con la circolare n. 59 del 12 Gennaio 2018 il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali si è espresso sugli aspetti relativi alla figura del responsabile tecnico, in risposta alle richieste di chiarimento relative alla delibera n. 6/17, analizzando i requisiti, l'affiancamento, le verifiche d'idoneità e le relative dispense ed in ultimo le disposizioni transitorie. Passiamo dunque a vedere i pari punti nel dettaglio:

1. **Requisiti del responsabile tecnico:** *Il Responsabile Tecnico che ricopre tale ruolo per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5) è da ritenersi idoneo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe della categoria 5".* Dunque i RTGR nominati per la categoria 5 potranno assumere l'incarico anche per la categoria 4, purché gli anni di esperienza richiesti dai nuovi requisiti siano pari a quelli previsti per la classe già ricoperta dalla categoria 5.

2. **Affiancamento al responsabile tecnico:** l'istituto dell'affiancamento è stato pensato principalmente per le PMI che intendono formare un proprio dipendente per andare a ricoprire il ruolo di responsabile tecnico magari nel frattempo attribuito ad un professionista. Il computo dell'esperienza maturata decorre dalla data di comunicazione dell'inizio del periodo di affiancamento la quale dovrà essere trasmessa via PEC alla sezione regionale, pagando il diritto di segreteria previsto per le variazioni.





Contattaci

Ambienta Srl
Via G. Leopardi 31/E
52025 Montevarchi (AR)
055.9102708
info@ambienta.biz,
formazione@ambienta.biz
www.ambienta.biz

compilare.

Le norme che individuano i soggetti tenuti a effettuare la comunicazione annuale dei rifiuti non hanno subito modifiche, per cui, rispetto al 2017 le imprese e gli enti tenuti a presentare il MUD sono gli stessi. La “scheda autorizzazioni”, in passato prevista soltanto per alcune tipologie di impianti di trattamento, adesso è legata ad ogni autorizzazione al trattamento rifiuti del dichiarante. Sarà dunque necessario compilare una pluralità di schede autorizzazioni fornendo ogni informazione sui titoli abilitativi, sulle attività di gestione dei rifiuti e sulla capacità di trattamento autorizzata.

Cambiano le modalità d’invio della comunicazione semplificata, riservata ai produttori iniziali di rifiuti che non abbiano: prodotto nel 2017 più di 7 tipologie di rifiuti all’interno dell’unità locale alla quale si riferisce la dichiarazione, utilizzato più di 3 trasportatori o impianti di trattamento per ogni tipologia di rifiuto e trasportato con mezzi dell’impresa o dell’ente rifiuti speciali pericolosi. Da quest’anno è infatti obbligatorio:

I professionisti di Ambienta Srl, con anni di esperienza nel settore sono a disposizione dei clienti per aiutarli passo passo nella compilazione ed invio del MUD.

3. Verifica d’idoneità del Responsabile Tecnico: Il legale rappresentante che ricopre anche il ruolo di RTGR per un periodo di 20 anni è esonerato dalle verifiche se il ventennio di esperienza acquisita nel doppio ruolo è avvenuto nello stesso settore di attività quali ad esempio: trasporto rifiuti urbani, bonifica di siti, intermediazione e commercio di rifiuti etc.

4. Disposizioni transitorie: I responsabili tecnici nominati successivamente il 16 Ottobre 2017, in virtù delle domande presentate entro tale data acquisiscono il diritto di mantenere l’idoneità per i 5 anni successivi a prescindere dalle variazioni che intervengono nell’iscrizione dell’impresa e dalle eventuali interruzioni o variazioni nello svolgimento dell’incarico.

Ambienta con i suoi partners organizzerà nel corso del 2018 corsi propedeutici a sostenere l’esame. Se interessati vi invitiamo a contattarci per avere maggiori dettagli.

MUD 2018: NUOVO MODULO

Con il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 28 Dicembre 2017 è stato sostituito il modello di comunicazione rifiuti. La modulistica composta dalla “comunicazione rifiuti” e da altri modelli “specializzati” dedicati esclusivamente ai veicoli giunti a fine vita, ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed ai rifiuti d’imballaggio, risulta piuttosto difficoltosa nell’individuazione delle sezioni da

LE SCADENZE DEL MESE

28Febbraio 2018: Invio relazione annuale utilizzatori amianto

In base all'art. 9, comma 1, legge n. 257/1992, il 28 Febbraio scade il termine entro il quale le imprese che utilizzano amianto, anche indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell'amianto, devono inviare alle regioni ed alle relative AUSL, una relazione indicante:

1. I tipi ed i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto di attività di smaltimento o bonifica.
2. Le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero ed i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata della loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati esposti.
3. Le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto.
4. Le misure adottate ai fini della tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente.

Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2582,28 a € 5164,57.

28 Febbraio 2018: Titolari di imprese commerciali e società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. Invio nuove schede informative su dati di produzione e vendita

Secondo l'art. 16, commi 1 e 2, D.Lgs. 150/2012, entro il 28 Febbraio il titolare di un'impresa commerciale o le società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, devono inviare in via telematica al Sian (sistema informativo agricolo nazionale), la scheda informativa sui dati di vendita. Quest'ultima dovrà riportare almeno:

1. Le informazioni relative al dichiarante, quali ragione sociale, P.Iva e CF, sede e recapiti.
2. Le informazioni relative ai prodotti fitosanitari o coadiuvanti, quali denominazione, numero di registrazione, quantità espresse in kg o litri.

I CORSI IN PROGRAMMA DA FEBBRAIO

- **Giovedì 22 Febbraio** orario 08.30-13.30 14.30-17.30 corso di **formazione** obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti antincendio**.
- **Giovedì 22 Febbraio** orario 08.30-13.30 corso di **aggiornamento** obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti antincendio**.
- **Martedì 20 e Mercoledì 28 Febbraio** orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di **formazione** obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti al primo soccorso**.
- **Mercoledì 28 Febbraio** 09.00-13.00 14.00-16.00 corso di **aggiornamento** obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti al primo soccorso**.
- **Mercoledì 21 e Martedì 27 Febbraio** dalle 08.00 alle 14.00 corso di **formazione** obbligatorio ai sensi dell'art. 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti alla conduzione di carrelli elevatori**.
- **Mercoledì 21 Febbraio** dalle 08.00 alle 12.00 corso di **aggiornamento** obbligatorio ai sensi dell'art. 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti alla conduzione di carrelli elevatori**.
- **Mercoledì 07 e 14 Marzo** orario 09.00-13.00 corso di **aggiornamento H.A.C.C.P.** obbligatorio ai sensi della delibera della Regione Toscana n. 559/2008.

(I corsi potrebbero essere soggetti a rinvio nel caso non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti.)